

**A TUTTI I CLIENTI**  
**Loro sedi**

**Lucio Giulio Ricci**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

C.T.U. presso di Tribunale di Milano

**Paolo Covini**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

**Leonardo Petrella**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Rag. Antonio Tozza

Dott.ssa Bruna Castelvvedere

Dott.ssa Eva Forchione

Dott.ssa Roberta De Cecco

Dott. Roberto Rezzani

Dott.ssa Rossella Ferrari

Dott. Giuseppe Bonvino

Dott.ssa Ambra Quarella

Dott. Matteo Fusco

**Consulenti esterni:**

Avv. Massimiliano Pollavino

Dott. Maurizio Russo

Milano, 7 febbraio 2023

**News Letter 2023/05 – Legge di Bilancio 2023: principali novità fiscali relative alla cosiddetta “TREGUA FISCALE”**

Con la presente intendiamo fornire una prima e generale panoramica sulle novità fiscali di maggior rilievo riguardanti **le definizioni e sanatorie per debiti tributari e previdenziali, liti pendenti, etc.** (cosiddetta “Tregua Fiscale”), introdotte dalla Legge del 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, Supplemento Ordinario n. 43 (di seguito “**Legge di Bilancio 2023**” o “Legge”), entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Con riferimento agli altri argomenti della Legge di Bilancio 2023 si rimanda alle nostre newsletter numeri 2023/03 e 2023/04.

Qualora di vostro interesse, sarà nostra cura approfondire e/o integrare la trattazione delle tematiche di seguito illustrate anche alla luce delle interpretazioni e dei chiarimenti che saranno forniti dalla prassi e dalla dottrina più autorevole.

**A. NOVITÀ IN TEMA DI DEFINIZIONI FISCALI**

**A1. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE**

*Riferimento normativo: articolo 1, commi 174-178*

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto l’istituto temporaneo del ravvedimento operoso “speciale”.

Tale istituto consente di rimuovere le violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d’imposta precedenti, sempreché le violazioni non siano già state contestate.



**CONCENTER**

**STUDIO TOZZA**

*Studio*

**CASTELVEDERE**

**FUSION**  
INTERNATIONAL

**CPR Tale S.t.p.r.l.**

Società tra Professionisti

Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano

Tel +39 02 89750245 – 02 6774181

Fax +39 02 89750219

Cap. Soc. € 100.000,00 i.v.

Reg. Imprese di Milano n° 08441260968

Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968

emails: info@bcptale.it

www.cprtale.it

Il ravvedimento operoso “speciale” si differenzia da quello ordinario per la circostanza che le sanzioni sono ridotte a 1/18 di quelle irrogabili e a prescindere dal momento in cui è stata commessa la violazione con la possibilità di versamento anche in forma rateale.

Sia il pagamento delle somme (o della prima rata), sia la rimozione della violazione (dichiarazione integrativa), devono avvenire entro e non oltre il termine del 31.03.2023.

Con una prossima risoluzione ministeriale saranno individuati i codici tributo per effettuare i versamenti.

## **A2. SANATORIA DEGLI ERRORI FORMALI**

### ***Riferimento normativo: articolo 1, commi 166-173***

La legge di Bilancio 2023 ha introdotto una sanatoria degli errori formali commessi fino al 31.10.2022. Trattasi, in particolare, di quelle violazioni che non rilevano nella determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti di imposta.

La sanatoria si perfeziona con il versamento dell’importo di € 200 per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in un massimo di due rate di pari importo entro e non oltre il 31.03.2023 e il 31.03.2024 e la rimozione dell’irregolarità e/o omissione.

Sono escluse dalla sanatoria le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi al 01.01.2023.

## **A3. DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI**

### ***Riferimento normativo: articolo 1, commi 153-157***

È stata prevista la definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/73 in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, a condizione che il termine di 30 giorni (o 90 giorni qualora l’avviso sia stato recapitato all’intermediario) per il pagamento non sia ancora scaduto al 01.01.2023, e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.

Per poter beneficiare dell’agevolazione è necessario accettare tutte le contestazioni contenute nell’avviso e pagare entro 30 giorni (o 90 giorni qualora l’avviso sia stato recapitato all’intermediario) la prima rata o l’intero importo richiesto per le imposte e i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive, oltre alle sanzioni in misura ridotta al 3%.

È possibile beneficiare della sanzione al 3% anche per le rateazioni regolarmente in corso alla data di entrata in vigore della Legge relative al pagamento del debito residuo al 31.12.2022 degli avvisi bonari emessi ai sensi 36-*bis* del D.P.R. n. 600/73 e 54-*bis* del D.P.R. n. 633/73.

L'importo può essere versato in forma rateale in un massimo di 20 rate trimestrali, di cui la prima scadente il 31.03.2023 e quelle successive scadenti il 30.06, il 30.09 e il 20.12 di ciascun anno.

Per questa procedura non è ammessa la compensazione nel Mod F24 in sede di versamento.

#### **A4. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI (C.D. ROTTAMAZIONE “QUATER”)**

**Riferimento normativo: articolo 1, commi 231-252**

La nuova rottamazione riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’01.01.2000 al 30.06.2022, inclusi quelli:

- contenuti in cartelle non ancora notificate,
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione,
- già oggetto di una precedente rottamazione da cui si è decaduti per mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle rate del piano di pagamento.

Il contribuente, presentando apposita domanda, unicamente in via telematica, anche attraverso incarico affidato ad un intermediario abilitato già provvisto della delega per accedere all’area “EquiPro” del cliente, entro e non oltre il 30.04.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione (c.d. aggio di riscossione).

Entro il termine del 30.06.2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda contenente l’ammontare delle somme dovute e la scadenza per i pagamenti.

Il carico può essere pagato in un’unica soluzione entro e non oltre il 31.07.2023 ovvero dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.07.2023 e il 30.11.2023;
- le altre, il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno.

La procedura si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute.

In caso di decadenza dal piano di rateazione definito è possibile dilazionale il debito residuo con un piano di rientro, secondo le regole ordinarie. Sono tollerati ritardi non superiori a cinque giorni con riferimento alla totalità delle rate.

**In caso di interesse per tale misura, in considerazione dei tempi ristretti previsti per l’accesso alla procedura, si chiede di contattare, al più presto, il Vostro professionista di riferimento per i dovuti dettagli.**

#### **A5. STRALCIO DEI RUOLI SINO A € 1.000**

***Riferimento normativo: articolo 1, commi 222-230***

È stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'01.01.2000 e il 31.12.2015 di importo residuo fino a € 1.000 che risultino non pagati al 31.03.2023.

Per l'annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.03.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'01.01.2023.

#### **A6. NOVITÀ IN TEMA DI DEFINIZIONE DI LITI PENDENTI, CONCILIAZIONE GIUDIZIALE AGEVOLATA E RINUNCIA AGEVOLATA IN CASSAZIONE**

***Riferimento normativo: articolo 1, commi 186-205, 206-2012 e 213-218***

Si segnala che la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto talune novità in tema di conciliazione delle liti pendenti in primo e secondo grado di giudizio, nonché in Cassazione, prevedendo importanti benefici in termini di riduzione delle imposte e delle sanzioni ed interessi oggetto di contenzioso.

Informazioni più dettagliate saranno fornite in merito alle singole fattispecie di interesse.

#### **A7. DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE E DEGLI ACCERTAMENTI IN ACQUIESCENZA**

***Riferimento normativo: articolo 1, commi 179-185***

Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, di cui al D.lgs. n. 218/1997, con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo (in luogo dell'ordinaria riduzione a 1/3 del minimo).

Anche per la definizione in acquiescenza è prevista una riduzione delle sanzioni ad 1/18 delle sanzioni irrogate, in luogo della riduzione ordinaria ad 1/3 delle medesime sanzioni.

Possono beneficiare della definizione i seguenti atti:

- processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
- avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023;
- inviti al contraddittorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Per potersi avvalere della definizione agevolata per tale tipologia di atti è necessario che l'adesione non risulti perfezionata alla data del 1° gennaio 2023.

Sono inoltre definibili gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge (primo gennaio 2023) e a quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023.

Il pagamento dell'intero importo richiesto o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo con adesione (oppure in caso di acquiescenza, entro i termini per la proposizione del ricorso).

La dilazione può essere effettuata in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi legali. Anche per questa definizione, non è ammessa la compensazione nel Mod F24 in sede di versamento.

#### **A8. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI PER LE RATEAZIONI DA ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

##### ***Riferimento normativo: articolo 1, commi 219-221***

È stata introdotta la facoltà di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima riferite ad accertamenti con adesione, acquiescenza e mediazione perfezionati al 01.01.2023 e l'omesso versamento di rate, inclusa la prima, riferite a conciliazioni giudiziali perfezionate prima del 01.01.2023.

È richiesto che al 01.01.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve ancora aver ricevuto la cartella di pagamento o l'intimazione.

La definizione si perfeziona a seguito dell'integrale versamento entro e non oltre il 31.03.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

#### **B. NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

##### **B1. DILAZIONE DEGLI AVVISI BONARI**

##### ***Riferimento normativo: articolo 1, comma 159***

La dilazione degli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione può avvenire in un massimo di 20 rate trimestrali, a prescindere dall'importo (in luogo della previsione di un massimo di 5 rate per gli importi fino a € 5.000).

##### **B2. PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO**

##### ***Riferimento normativo: articolo 1, commi 158***

In caso di liquidazione automatica della dichiarazione, la cartella di pagamento dev'essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Con la disposizione in commento, in relazione al periodo d'imposta 2019, viene previsto lo slittamento di un anno del termine di notifica della cartella di pagamento (31.12.2024 in luogo del 31.12.2023).

**B3. PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI**

*Riferimento normativo: articolo 1, comma 171*

L'atto di contestazione della sanzione dev'essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della sanzione.

In merito alle violazioni formali commesse sino al 31.10.2022, oggetto di processo verbale di constatazione, i termini sono prorogati di due anni.

\*\*\*    \*\*\*    \*\*\*

Si segnala che la presente *newsletter* ha fornito una panoramica sulle principali novità in materia di Tregua Fiscale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto.